

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

Capo I

NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della L. 22/02/1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19/09/1982 n.915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs 507/93. Ad esso si fa riferimento per quanto concerne gli aspetti relativi all'applicazione della tassa.

ART. 3

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 4

GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art.61 del D. Lgs. 15.11.1993 n.507, in misura pari ad un'aliquota del

costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art.61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

ART. 5

PRESUPPOSTI- SOGGETTI PASSIVI - RESPONSABILI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da tutti coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
2. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili sono individuati dalla legge di applicazione con il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
- 3 il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- 4 per i locali ad uso abitativo la tassa è dovuta dal proprietario quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
- 5 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
- 6 In presenza di parti comuni del condominio tassabili ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, in caso che i singoli condomini non provvedano alla denuncia di cui all'art.70 del D. Lgs. 507/1993 la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi:
 - a) di una quota pari al 2% nei fabbricati con tre o più alloggi;
 - b) di una quota pari al 5% nei fabbricati con soli due alloggi.

ART. 6

NATURA DELLA TASSA , TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe vigenti, in relazione al tipo d'uso cui i locali medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo art. 7
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 7
ZONE NON SERVITE
(art. 59 comma 2, 4,)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa; la tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa per distanze superiori ai 700 mt..
4. La riduzione percentuale di cui al precedente comma 3) sarà applicata su domanda documentata dall'utente interessato.

ART.8
ESCLUSIONI DALLA TASSA
(art. 62 comma 2)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Sono esclusi dalla tassa:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili ove non si abbia, di regola, la presenza umana;

- b) le soffitte, i ripostigli, cantine, soffitte, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50;
 - c) le parti comuni del condominio di cui ai nr. 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile escluse le aree destinate a cortile non alberato, giardino o a parco;
 - d) le parti degli impianti sportivi riservate ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) terrazze scoperte e simili;
 - f) unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, luce, acqua);
 - g) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione;
 - h) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito e deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.
 - i) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (sacrestie, cori, cantorie e simili).
- 3 Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente punto, si utilizzano criteri di analogia.
- 4 Fermo restando quanto disposto dal precedente art.6, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (cioè i rifiuti tossici e nocivi), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla vigente normativa.

ART. 9

CLASSI E CONTRIBUENZA

I locali oggetto di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati sono raggruppati nelle seguenti categorie:

1. locali destinati ad uso abitazioni e loro pertinenze (garage, cantine, magazzini, box, ecc.)
2. locali destinati ad uffici pubblici e privati, ambulatori medici, studi professionali e commerciali e loro pertinenze
3. locali destinati ad istituti di credito e loro pertinenze
4. locali destinati a botteghe artigiane, pubbliche rimesse officine, elettrauto, parrucchieri, simili e loro pertinenze
5. locali destinati a esercizi commerciali in genere e loro pertinenze
6. locali destinati ad esposizioni commerciali o artigianali simili e loro pertinenze
7. locali destinati ad alberghi, sale di convegni, teatri, cinematografi simili e loro pertinenze.
8. Locali destinati a pubblici esercizi (bar, osterie, trattorie, ristoranti, pizzerie, ristorazione rapida e simili e loro pertinenze)
9. locali destinati a collegi, pensioni, case di cure, convitti simili e loro pertinenze

10. Locali destinati ad associazioni sportive, culturali, ricreativi, sindacali, politiche, associazioni varie, caserme, scuole pubbliche e private, scuole da ballo, impianti sportivi, simili e loro pertinenze.
11. locali ed aree scoperte destinati a: distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, stabilimenti balneari, simili e loro pertinenze.
12. aree operative private a qualsiasi uso adibite, diversa da quelle del punto 11
13. Locali destinati alla lavorazione e vendita di prodotti ortofrutticoli simili e loro pertinenze.
14. campeggi (aree scoperte da computare al 50%), rispettivi punti commerciali e loro pertinenze.

ART. 10
LOCALI ED AREE TASSABILI
CON SUPERFICIE RIDOTTA
(ART. 62 COMMA 3)

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad ufficio, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti urbani e speciali assimilati a quelli urbani e/o rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la tassazione nei termini sotto indicata, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, all'allegato la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

- riduzione del 30% sulla superficie totale coperta
officine meccaniche, falegnamerie, autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauti, verniciatori, carpenterie metalliche, autolavaggi, parrucchieri, lavanderie, barbieri, idraulici, marmisti, tipografie, vetrerie, incisioni, lavanderie.
- per eventuali attività non considerate nel precedente punto si fa riferimento a criteri di analogia.

ART.11
RIDUZIONI PER PARTICOLARI
CONDIZIONI D'USO
(art. 66 comma 3-4-5)

1. la tariffa ordinaria viene ridotta del 20% nel caso di:
 - a) per le abitazioni utilizzate da unico occupante residente;
 - b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo nel corso dell'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, dichiarando sotto la propria responsabilità di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato. Tale

riduzione spetta solo se le abitazioni secondarie sono situate in località diverse dalla abitazione principale, viceversa se trattasi della stessa località non spetta nessuna riduzione, inoltre, non si ha diritto alla riduzione se il contribuente dichiara di avere a disposizione due o più abitazioni nella stessa località. Fermo restando che per le abitazioni cedute in locazione o comodato, anche se per breve periodo nel corso dell'anno, non spetta nessuna riduzione.

3. la tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nei seguenti casi:
 - c) per le abitazioni degli emigranti che risiedono o che abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale(da documentare);
 - d) per le abitazioni rurali occupate dagli agricoltori;
 - e) per i locali e le aree scoperte adibiti ad attività commerciali ad uso stagionale, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - f) per le abitazioni indicate nei punti a) b) c) non sono ammesse riduzioni quando la superficie tassabile risulta inferiore a mq. 40;
4. E' fatto divieto di effettuare il cumulo delle riduzioni sopra indicate.
5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni. Le domande debbono essere presentate entro e non oltre il 20 Gennaio.

ART 12

AGEVOLAZIONI (ESENZIONI - RIDUZIONI)

(art. 67 comma 1)

Sono esenti dal pagamento:

1. L'utente non autosufficiente che risiede e/o dimori presso strutture di ricovero, limitatamente all'immobile in precedenza utilizzata come abitazione principale.
2. il contribuente nel cui nucleo familiare, l'unica fonte di reddito derivi esclusivamente da " pensione sociale", invalidità civile, o da pensioni non superiori al minimo trattamento pensionistico di previdenza sociale purché non proprietario né usufruttuario di beni immobili diversi dall'abitazione principale.
3. E' concessa la riduzione del 50% della tassa:
 - a) per le abitazioni utilizzate da unico occupante di 75 anni di età con un reddito ISEE massimo di Euro 8.000,00
 - b) per le abitazioni utilizzate da una coppia di anziani di 75 anni di età con un reddito ISEE massimo di euro 12.500,00.
 - c) Per le attività commerciali, artigiane, pubblici esercizi operanti nel Centro storico di Corigliano Centro.
4. Al soggetto passivo che esercita una attività economica appartenente alle categorie tarsu 4, 5, 6, 14 (attività industriale- artigianale, commerciale, vendita e lavorazione prodotti ortofrutticoli), in immobile con superficie coperta soggetta a tarsu superiore a mq 600, per la parte eccedente tale limite, si applica la

detassazione del 35% a condizioni che l'attività venga svolta nell'ambito della stessa unità locale.

La detassazione non può essere concessa se il limite dei 600 mq si ottiene cumulando superfici relative ad unità locali diverse seppure appartenenti ad un unico soggetto giuridico.

La detassazione, inoltre verrà concessa seguendo il principio di ripartizione delle quote proporzionali per ogni singola categoria.

Le esenzioni -riduzioni di cui al presente articolo saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e, una volta concesse, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del Decreto Legislativo n.507/93.

Tutte le agevolazioni di cui al presente articolo sono scritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART 13 DECORRENZA RIDUZIONI

Le esenzioni- riduzioni di cui di cui all' art. 12 punti 1-2-4, art. 7 punto 3, art. 10 punto 1-2 , trattandosi di prima applicazione vengono concesse , previa istanza da presentare nel corso del corrente esercizio finanziario-2010.

Per gli esercizi futuri il termine previsto è stabilito al 20 gennaio di ogni anno ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/2003

ART.14 CUMULO DELLE RIDUZIONI

Le riduzioni/ agevolazioni di cui all'art. 12 punto 1-2-4, art 7 punto 3, art. 10 punto 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni

ART. 15 DILAZIONE PAGAMENTI

La dilazione di pagamento è consentita:

- 1) Alle Persone Fisiche e alle imprese per i seguenti casi:
 - a) somme richieste a seguito di avviso di accertamento per anni pregressi;
 - b) somme iscritte nei ruoli coattivi per la tassa rifiuti solidi urbani qualora il carico tributario iscritto al ruolo sia comprensivo di tributi arretrati.

c) somme richieste a seguito di ingiunzioni di pagamento.

Il Funzionario Responsabile del Tributo ai sensi del D. Lgs. 507/93 o del D. Lgs. 504/92 o il Responsabile del Settore, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di situazione di obiettive e comprovate difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da riferirsi alla sola imposta pura o al totale dell'avviso di accertamento, così come indicato:

- fino a € 250,00 nessuna rateizzazione;
- da € 250,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;
- da € 500,001 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 1.000,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo 9 rate mensili;
- da €. 2.500,01 a €. 5.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- oltre € 5.000,01, massimo 18 rate mensili.

La situazione di disagio del contribuente dovrà risultare da Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) con un valore massimo di € 12.500,00.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

In caso di mancato pagamento della prima o più rate anche non consecutive si decade automaticamente dal beneficio.

Hanno diritto ad ottenere la rateizzazione le imprese che hanno chiuso l'ultimo bilancio in perdita. La ripartizione di pagamento è consentita nei limiti sopra citati.

Capo II

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art.16

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507. E' temporaneo l'uso inferiore ai sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudini a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art.50 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza complicazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'esporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

Capo III

PROCEDURE E SANZIONI

ART. 17 DENUNCIA

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni all'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, qualora l'Ufficio lo richieda, l'elenco degli occupanti del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere :
 - a) l'indicazione del codice fiscale;

- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

5. In occasione di trattazione di pratiche concernenti i locali ed aree rientranti nel campo di applicazione della tassa (rilascio licenze di commercio in genere, certificati di abitabilità o agibilità relativi a concessioni o autorizzazioni edilizie o altri atti amministrativi che comunque autorizzano di intraprendere l'esercizio di un'attività) o in occasione di pratiche inerenti iscrizioni anagrafiche, gli addetti degli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla presentazione della denuncia per l'applicazione della tassa nel termine di legge previsto. Agli atti della pratica dovrà risultare che si è provveduto all'invio. Resta fermo che in caso di omesso invio, l'utente ha comunque l'obbligo di adempiere alla presentazione della denuncia.

Art. 18

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31.12.1992 n.546, è disciplinato dall'art.63 del D.P.R. 28.1.1998 n.43 e dall'art.20 del D.P.R. 26.10.1972 n.638 e successive modificazioni.

ART. 19

MEZZI DI CONTROLLO.

1. Ai fini di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di tassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 20
SANZIONI - INTERESSI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993.
2. Sugli accertamenti e/o di rimborsi si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di un (1) punto e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell' art. 1 comma 165 della legge 296/2006.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010, abroga e sostituisce la norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli articoli 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione. della nuova disciplina.